

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la concessione di un credito di Fr. 123.600,—
per il sussidiamento di una riserva d'acqua anti-incendio
al Castello di Montebello nel Comune di Bellinzona

(del 14 maggio 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Comune di Bellinzona ha chiesto la concessione di un sussidio per la costruzione di una riserva d'acqua anti incendio al Castello di Montebello sul map-pale n. 993. Essa deve servire agli organismi di protezione civile per la protezione del centro cittadino in caso di incendio, secondo le prescrizioni in materia che prevedono la preparazione di riserva d'acqua indipendenti dalla rete di idranti.

E' da ricordare che a Bellinzona è assegnata in caso di servizio attivo anche una compagnia di protezione antiaerea.

Per Bellinzona l'ubicazione scelta, per ragioni geografiche, è quella della zona adiacente al Castello di Montebello, nelle vicinanze del già esistente serbatoio dell'azienda comunale dell'acqua potabile.

Sono previsti i seguenti lavori:

- costruzione di una vasca di accumulazione presso il Castello di Montebello (mc. 2575)
- sistemazione delle vasche esistenti e della camera di manovra
- edificazione del locale attacco idranti
- presa d'acqua del torrente Lobbia
- formazione della strada d'accesso alle vasche.

Il costo totale dell'opera è stato preventivato in Fr. 999.537,55 dal Comune. L'Ufficio federale della protezione civile, con decisione del 14 gennaio 1970, ha proceduto a riduzioni, ritenendo talune opere non imposte dai bisogni della protezione civile e ha fissato in Fr. 618.000,— l'importo riconosciuto.

Sull'importo riconosciuto la Confederazione corrisponderà un sussidio del 60 %, pari a Fr. 370.000,—, a' sensi degli articoli 68 e 69 della legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile.

A' sensi dell'art. 13 cpv. 1 e 2 della legge cantonale di applicazione del 12 dicembre 1966, il Cantone è tenuto ad assegnare un sussidio del 20 %, pari a franchi 123.600,—.

A' sensi dell'art. 15 della precitata legge cantonale 12 dicembre 1966 i sussidi per importi superiori a Fr. 50.000,— sono assegnati dal Gran Consiglio. Per questo motivo l'oggetto è demandato al Gran Consiglio.

Poichè l'importo sussidiabile potrebbe essere modificato a dipendenza delle liquidazioni, si inserisce nel decreto legislativo una clausola che autorizza il Consiglio di Stato ad adeguare automaticamente il sussidio, ritenuta la percentuale del 20 %, all'importo sussidiabile che l'Autorità federale fisserà in via definitiva.

Per le esposte ragioni vi invitiamo ad approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente : p. o. Il Cancelliere :

A. Lepori A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 123.600,—
per il sussidiamento di una riserva d'acqua anti-incendio
al Castello di Montebello nel Comune di Bellinzona
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 14 maggio 1971 n. 1736 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' accordato al Comune di Bellinzona un sussidio di Fr. 123.600,— (20 % sull'importo sussidiabile di Fr. 618.000,—) per la costruzione di una riserva di acqua anti incendio, per i bisogni della protezione civile al Castello di Montebello.

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il sussidio, ritenuta la percentuale del 20 %, all'importo sussidiabile definitivamente fissato dalla competente Autorità federale.

Art. 2. — Il sussidio va a carico della voce del bilancio ordinario del Dipartimento militare 1208.04 « protezione civile » e sarà versato ad opera ultimata e collaudata.

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.